



ATTO N. 1012

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri BREGA, STUFARA, LIGNANI MARCHESANI, GALANELLO e DE SIO

***“ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14 - COMMA 1 - LETT. E) - DEL DECRETO - LEGGE
13/08/2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 14/09/2011, N. 148, DI UN
COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA
REGOLARITA' CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE”***



*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 08/10/2012*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 08/10/2012

Proposta di legge regionale di iniziativa dei Consiglieri BREGA, STUFARA, LIGNANI MARCHESANI, GALANELLO e DE SIO

“Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del D.L. n. 138/2011, di un Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente”.

Relazione

Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 14, comma 1, lettera e) ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, **l'istituzione in ogni regione di un collegio dei revisori dei conti** *“quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente”.*

I componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la **qualifica di revisori legali** di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Viene inoltre disposto che tale Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

La figura del **revisore dei conti** è disciplinata, come detto, dal **D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**¹ con il quale si dà attuazione alla direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e si fornisce una serie di definizioni tra cui quella del **revisore legale** che risulta essere sia «una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro», ovvero «una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della *direttiva 2006/43/CE* vigenti in tale Stato membro». In ogni caso, il revisore legale certifica che il bilancio è stato redatto secondo corretti principi contabili, e l'aggiornamento continuo che ne operano la dottrina, la pratica e la normativa.

Dopo le modifiche introdotte all'art. 14 del D.L. n. 138/2011 da parte dell'articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (**Legge di stabilità per il 2012**), **l'istituzione del collegio dei revisori non costituisce più parametro di virtuosità delle Regioni ed assume carattere vincolante.**

Ricordiamo che la norma statale è stata oggetto di **impugnativa alla Corte costituzionale** da parte di alcune Regioni², in quanto ritenuta lesiva del principio di autonomia organizzativa.

¹ D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, *Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.*

² Le Regioni Lazio, Valle d'Aosta, Basilicata, Provincia autonoma di Trento, Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Provincia autonoma di Bolzano, Campania, Lombardia, Calabria, Regione autonoma della Sardegna e Veneto, avevano impugnato la disciplina prevista dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, in tema di: determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali; previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio; introduzione del trattamento previdenziale contributivo; istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti".

L'art. 14, comma 1, lettera e), del DL n. 138/2011, consente infatti alla Corte dei conti il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l'unità economica della Repubblica (art. 120 Cost.). Tale disposizione mira a introdurre per le amministrazioni regionali un sistema di controllo analogo a quello già previsto, per le amministrazioni locali, dalla legge n. 266/2005, (Finanziaria 2006), «ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica» (art. 1, comma 166).

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulle disposizioni di tale ultima legge, aveva già affermato in precedenza che il controllo esterno esercitato dalla Corte dei conti nei confronti degli enti locali, con l'ausilio dei collegi dei revisori dei conti, è «ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità», e che esso concorre «alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno» (Corte cost., sentenza n. 179 del 2007).

Il collegamento fra controllo interno e controllo esterno assolve anche a una funzione di razionalità nelle verifiche di regolarità e di efficienza sulla gestione delle singole amministrazioni, come risulta, del resto, dalla disciplina della legge n. 20 del 1994, secondo cui «la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge» è accertata dalla Corte dei conti «anche in base all'esito di altri controlli».

Al contempo, la norma contenuta nell'art. 14 del D.L. n. 138/2011, garantisce l'autonomia delle Regioni, stabilendo che i componenti dell'organo di controllo interno debbano possedere speciali requisiti professionali ed essere nominati mediante sorteggio – al di fuori, quindi, dall'influenza della politica – e che tale organo sia collegato con la Corte dei conti, istituto indipendente dal Governo (art. 100, terzo comma, Cost.).

Per questo la Corte Costituzionale ha ritenuto legittima l'istituzione di organi di revisione tecnici, quale «organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente».

Per quanto riguarda l'**individuazione dei requisiti di qualificazione professionale** richiesti per l'esercizio del controllo in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria, essi sono stati individuati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con **deliberazione n. 3 del 2012**, concernente i “Criteri per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti delle regioni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e), del D.L. n. 130/2011”, nell'ambito della funzione di regolazione tecnica esercitata dalla Corte dei Conti in materia di *audit* contabile e di funzionamento dei controlli interni delle Amministrazioni territoriali.

Tali criteri, relativi alla qualificazione professionale di anzianità ed esperienza, sono declinabili sinteticamente in 4 punti:

- 1) Anzianità di iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, non inferiore a 10 anni.
- 2) Possesso di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al D.M. 509/99 (vecchio ordinamento), in scienze economiche o giuridiche.
- 3) Esperienza maturata, per almeno 5 anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori a 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari.
- 4) Acquisizione di almeno 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica.

Articolato

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge istituisce il Collegio dei revisori dei conti della Regione, di seguito denominato "collegio", quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Regione, provvedendo alla relazione sul conto consuntivo di cui all'articolo 84, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), e alla relazione trimestrale al Consiglio sull'andamento della gestione stessa.

Art. 2 (Composizione e nomina del collegio)

1. Il collegio è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 7.
2. I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il presidente.

Art. 3 (Pareri obbligatori)

1. Il collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto, e sui relativi allegati. Il parere del collegio è allegato, a pena di irricevibilità, alle proposte di legge all'atto del loro deposito presso il Consiglio regionale.
2. Il parere sulle proposte di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
3. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio deve esprimere il parere obbligatorio.

Art. 4 (Altri compiti del collegio)

1. Il collegio, oltre a quanto previsto all'articolo 3:
 - a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
 - b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

- c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
 - d) effettua, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, il controllo di regolarità e di conformità delle spese di funzionamento dei gruppi consiliari del Consiglio regionale, di cui alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari), e trasmette le risultanze del controllo all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, della l.r. n. 3/1996;
 - e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
 - f) su richiesta della Giunta regionale o del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione;
 - g) riferisce alla Giunta regionale ed al Comitato per il monitoraggio e la vigilanza dell'Amministrazione regionale del Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.
2. Il collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 5 (Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui agli articoli 3 e 4, i componenti del collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Regione con le stesse prerogative dei consiglieri regionali.
2. Il collegio può, e deve se richiesto, intervenire alle sedute della Giunta regionale nonché delle commissioni consiliari del Consiglio regionale dedicate all'approvazione delle leggi di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Il collegio ha sede presso il Consiglio regionale della Regione. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro il mese di dicembre 2012, definisce con apposito atto il supporto tecnico e le risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 6 (Funzionamento del collegio)

1. Le funzioni del collegio sono svolte di norma collegialmente, su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.
2. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
3. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.
4. I singoli componenti possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri membri, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.
5. Il collegio redige un verbale delle sedute, ispezioni e verifiche effettuate e delle deliberazioni adottate.
6. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al presidente del Consiglio regionale ed al presidente della Giunta

regionale.

7. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 7 (Elenco regionale dei revisori dei conti)

1. Ai fini dell'articolo 2, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione.

2. Possono essere iscritti all'elenco, previo avviso pubblico per la formazione dell'elenco stesso da pubblicare sul BUR Umbria, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011.

3. Con apposito atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono disciplinate le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco, e quelle di organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'articolo 2.

Art. 8 (Durata della carica)

1. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, il sostituto dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.

3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) decesso;

b) dimissioni volontarie;

c) decadenza;

d) revoca.

4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.

5. Il componente del collegio è revocabile dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei propri membri per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 9 (Responsabilità)

1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 10 (Indennità e rimborso spese)

1. Ai componenti del collegio spetta un'indennità pari al 30 per cento dell'indennità di carica annuale del consigliere regionale, maggiorata del 50 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA ed oneri.
2. Nei casi di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, l'indennità è proporzionalmente ridotta.
3. Al presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura prevista per le missioni dei dirigenti regionali.

Art. 11 (Cause di esclusione ed incompatibilità)

1. Fatte salve le previsioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n.11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), non sono comunque nominabili nell'incarico di componenti del collegio:
 - a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti dipendenti della Regione, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
 - b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
 - c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - d) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.
2. I componenti del collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

Art. 12 (Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione:
 - a) ai fini del sorteggio per l'individuazione dei componenti del collegio, l'elenco di cui all'articolo 7 è costituito entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed il Consiglio regionale nomina i componenti del collegio entro 15 giorni dalla costituzione dell'elenco.
 - b) fermo restando il comma 3, dell'articolo 5, il collegio istituito con la presente legge si avvale dell'ufficio di supporto del collegio attualmente in carica, fino al termine della legislatura regionale in corso.
2. Il collegio nominato ai sensi del comma 1, entra nell'esercizio delle sue funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013.
3. La legge regionale 8 luglio 2005, n. 22 (Disciplina transitoria del Collegio dei revisori dei conti della Regione.) e l'art. 12 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese), sono abrogati.

4. Il Regolamento interno del Consiglio regionale è adeguato alle disposizioni di cui alla presente legge entro il 31 dicembre 2012.
5. Il collegio dei revisori dei conti già costituito resta in carica fino all'insediamento del collegio istituito con la presente legge.

Art. 13 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2013, con le risorse allocate sull'Unità previsionale di base (UPB) 01.1.005, denominata "Funzionamento del Consiglio regionale".
2. L'entità della spesa per gli anni successivi è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 8 febbraio 2000, n. 13.

B. G.
M. G. M.
Stefano
Stefano
F. G.